

ISTITUTI FRUIBILI FINO AL 30.06.2021	IPOTESI	CONDIZIONI
<p>possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile</p>	<p>per tutto o parte del corrispondente periodo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio; - infezione da SARS-CoV-2 del figlio; - quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. <p>(art. 2, comma 1)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in alternativa all'altro genitore; - età del figlio inferiore ad anni 16; - l'altro genitore non può, durante gli stessi giorni, fruire del congedo straordinario, non deve essere disoccupato o sospeso dal lavoro, né può fruire del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui alla presente tabella; - la prestazione lavorativa sia eseguibile in modalità agile.
	<p>per tutto o parte del corrispondente periodo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio; - infezione da SARS-CoV-2 del figlio; - quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; - chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. <p>(art. 2, comma 1bis)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - riconosciuto ad entrambi i genitori; - a prescindere dall'età del figlio se lo stesso ha: <ol style="list-style-type: none"> 1. disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e/o 2. disturbi specifici dell'apprendimento riconosciuti ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170; e/o 3. bisogni educativi speciali, in coerenza con quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca 27 dicembre 2012, in materia di strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica; - l'altro genitore non può, durante gli stessi giorni, fruire del congedo straordinario, non deve essere disoccupato o sospeso dal lavoro, né può fruire del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui alla presente tabella; - la prestazione lavorativa sia eseguibile in modalità agile.

ISTITUTI FRUIBILI FINO AL 30.06.2021	IPOTESI	CONDIZIONI
<p>diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile (art. 21-ter D.L. n. 104/2020, convertito in L. n. 126/2020, successivamente modificato dall'art. 2, comma 8bis, del D.L. n. 30/2021 convertito in L. n. 61/2021)</p>		<ul style="list-style-type: none"> - riconosciuto ad entrambi i genitori; - a prescindere dall'età del figlio se lo stesso ha: <ol style="list-style-type: none"> 1. disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104; e/o 2. bisogni educativi speciali; - nel nucleo familiare non deve esserci altro genitore non lavoratore; - che l'attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica.
<p>possibilità di fruire del congedo straordinario, anche su base oraria, indennità pari al 50 per cento della retribuzione, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2 del medesimo articolo 23. Il relativo periodo è coperto da contribuzione figurativa.</p>	<p>per tutto o parte del corrispondente periodo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio; - infezione da SARS-CoV-2 del figlio; - quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. <p>(art. 2, comma 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in alternativa all'altro genitore; - impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile; - età del figlio inferiore ad anni 14; - convivenza con il figlio; - l'altro genitore non può, durante gli stessi giorni, fruire del congedo straordinario, non deve essere disoccupato o sospeso dal lavoro, né può fruire del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui alla presente tabella.
	<p>per tutto o parte del corrispondente periodo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio; - infezione da SARS-CoV-2 del figlio; - quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto; - chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. <p>(art. 2, comma 2)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - riconosciuto ad entrambi i genitori; - a prescindere dall'età del figlio se lo stesso ha disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; - l'altro genitore non può, durante gli stessi giorni, fruire del congedo straordinario, non deve essere disoccupato o sospeso dal lavoro, né può fruire del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui alla presente tabella.

ISTITUTI FRUIBILI FINO AL 30.06.2021	IPOTESI	CONDIZIONI
<p>diritto di fruire del congedo straordinario, senza alcuna indennità né contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro</p>	<p>per il corrispondente periodo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sospensione dell'attività didattica o educativa in presenza del figlio; - infezione da SARS-CoV-2 del figlio; - quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto. <p>(art. 2, comma 5)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - in alternativa all'altro genitore; - impossibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità agile; - età del figlio compresa tra i 14 ed i 16 anni; - l'altro genitore non può, durante gli stessi giorni, fruire del congedo straordinario, non deve essere disoccupato o sospeso dal lavoro, né può fruire del bonus baby-sitting, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui alla presente tabella.